

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1029

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASSIDA, BIONDI, CAMMARATA, COLLAVINI, DI TEODORO,
DI VIRGILIO, FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LORUSSO, FILIPPO
MANCUSO, MARINELLO, MAURO, MICHELINI, MURATORI, PA-
TRIA, PARODI, RICCIOTTI, SANTULLI, SANZA, SAPONARA,
STRADELLA, TARDITI**

Disposizioni per la lotta alla pedofilia

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, considerate alla stregua di nuove forme di riduzione in schiavitù, pur avendo una visione molto ampia del fenomeno, non ha tuttavia raggiunto risultati apprezzabili.

Anche le disposizioni risalenti al 1996 ed in particolare la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che inseriva la violenza sessuale in quella parte del codice penale dedicata ai reati contro la persona, ci ha lasciati perplessi nel momento in cui ha previsto la punibilità del reo subordinandola alla presentazione della querela della persona

offesa dal reato (articoli 609-ter, 609-quater del codice penale). Questo ha portato al tragico risultato di una sentenza di « non luogo a procedere » per mancanza della querela!

La presente proposta di legge intende, infatti, evitare il ripetersi di tali abnormi risultati della giustizia italiana. Non solo: vuole anche introdurre pene accessorie che vietino al condannato di tornare a vivere nei luoghi ove risiede la vittima, l'inasprimento delle sanzioni già previste dal codice penale, nonché la modificazione dell'articolo 609-nonies e delle altre norme che prevedono la liberazione anticipata e la liberazione condizionale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due anni a dieci anni ».

ART. 2.

1. All'articolo 600-*ter*, terzo comma, del codice penale, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite delle seguenti: « da sette a dodici anni ».

ART. 3.

1. All'articolo 600-*quater*, primo comma, del codice penale, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sette a dieci anni ».

ART. 4.

1. È vietato creare siti nella rete INTERNET il cui contenuto sia finalizzato direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscureamento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti siano palesemente illeciti od offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.

ART. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, può essere prescritto al condannato di non avvicinarsi ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono essere imposte limitazioni ».

2. All'articolo 609-*nonies*, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) il divieto di dimora nell'ambito del luogo di residenza e di domicilio della vittima ».

ART. 6.

1. L'articolo 609-*septies* del codice penale è abrogato.

ART. 7.

1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, la concessione dei benefici della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si è sottoposto a terapia psicologica.

ART. 8.

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giu-

diziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto uno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*septies* del codice penale, ovvero simula le tracce di tali reati, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarli, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, incolpa di uno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*septies* del codice penale taluno sapendolo innocente, ovvero simula a carico dello stesso sospetto le tracce di tali reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata se dal fatto deriva una condanna per i reati di cui ai medesimi commi.

